

## Nuovo Credito d'imposta per sanificazione per le spese sostenute a giugno, luglio e agosto 2021<sup>1</sup>

1

Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale  
22/07/2021

### 1.- Premessa

Il DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") ha previsto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19.

### 2.- Soggetto beneficiari

Il credito d'imposta spetta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

### 3. Ambito oggettivo e misura dell'agevolazione

Viene riconosciuto il credito di imposta per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, purchè conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

---

<sup>1</sup> **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica sulla tematica affrontata alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta "**teorico**", da indicare nel modello di comunicazione, è pari al **30% delle spese complessivamente comunicate**, con un limite massimo per il credito d'imposta di 60.000 euro.

Tuttavia, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la **quota percentuale** dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021.

#### **4.- Modalità di accesso al credito**

Per l'accesso all'agevolazione, i soggetti interessati (direttamente o tramite intermediario abilitato), dovranno presentare **telematicamente** mediante l'apposito modello la **comunicazione delle spese ammissibili dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021**.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto operativo.

Andrea Delfino